

STATUTO DELLA
“FONDAZIONE SCUOLA PER L’INFANZIA ASILO DI ALBIZZATE
ETS”

Art. 1 - ORIGINI ED EVOLUZIONE, SEDE, AMBITO TERRITO-
RIALE DELL’ATTI- VITA’

1. Ente morale, IPAB

L’ Ente “FONDAZIONE SCUOLA PER L’INFANZIA ASILO DI ALBIZZATE”, con sede nel comune di Albizzate in via Marconi n. 1, è sorto nell’anno 1903 per pubbliche sottoscrizioni col nome di Asilo Infantile di Albizzate, allo scopo originario di accogliere e custodire nei giorni feriali i bambini di ambo i sessi e di tutte le condizioni dall’età dei 3 anni ai 6 e allo scopo ulteriore di provvedere all’istruzione ed educazione della gioventù. — L’istituzione venne eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 16/12/1915 n.1909, e assoggettata alla Legge 17 luglio 1890 n. 6972, con personalità giuridica pubblica quale Istituzione di Assistenza e Beneficenza IPAB)

2. Fondazione di diritto privato ex IPAB

L’ente è stato poi inserito dalla Regione Lombardia nell’elenco delle istituzioni per le quali è stato riconosciuto, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, lo svolgimento in modo precipuo dell’attività inerente alla sfera educativo/religiosa (approvato con D.P.C.M del 22/12/1978, elenco n° 13 , pos. n. 31, pubblicato sulla G.U. n. 361 del 29/12/1978), al fine di evitarne il trasferimento al Comune.

L’istituzione, già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico (IPAB), con deliberazione della Regione Lombardia n. VII/16444 del 23 febbraio 2004 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.1 del 13 febbraio 2003, è stata depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Fondazione di diritto privato ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile; pertanto l’istituzione è stata assoggettata al regime giuridico persone giuridiche private riconosciute ed è registrata in data 2 marzo 2004 al n. 1905 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private ai sensi del DPR n. 361/2000 e del Regolamento regionale Regione Lombardia n.11/2003.

3. Ente del terzo settore

Il presente Statuto è stato adeguato alle norme del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in **“FONDAZIONE SCUOLA PER L’INFANZIA ASILO DI ALBIZZATE ETS”**.

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “Ente del terzo settore”. L’inserimento nella denominazione dell’acronimo ETS e l’utilizzo dello stesso o dell’indicazione di “ente del Terzo settore” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. Sede e ambito territoriale dell’attività

La Fondazione ha sede legale ad Albizzate in Via Marconi, 1. Il trasferimento dell’indirizzo della sede della Fondazione all’interno dello stesso Comune

non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La Fondazione esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione Lombardia.

ART. 2 SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. La Fondazione "**FONDAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA ASILO DI ALBIZZATE ETS**" è un ente di diritto privato, di ispirazione cattolica, senza fini di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in particolare le seguenti attività di interesse generale indirizzate all'educazione, istruzione e cura delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e sei anni, nei seguenti settori e ambiti di attività:

a) — educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e tutti i servizi educativi e didattici connessi (**D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera d**). —

b) — interventi e servizi socioeducativi e sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e delle leggi regionali di settore, in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni e a sostegno delle famiglie e della genitorialità (**D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera a**). —

c) — le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dalla Fondazione (**D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera i**). —

d) — formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa (**D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera l**). —

e) — erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine di agevolare la frequenza alla scuola dell'infanzia e ai servizi socioeducativi. L'entità delle provvidenze e dei servizi erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione (**D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera u**). —

2. Nell'ambito delle attività di cui al punto 2.1., la Fondazione, perseguendo la propria ispirazione cattolica, svolge primariamente servizi scolastici (scuola per l'infanzia e attività connesse) e servizi socioeducativi (nido, sezione primavera, centri ricreativi estivi, ecc.) per le bambine e i bambini dai tre mesi ai sei anni di età salvo eccezioni consentite dalle norme.

3. Tali servizi costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per l'attuazione delle finalità previste dal sistema integrato di educazione e di istruzione (D. Lgs n. 65/2017, artt. 1, 2, 3). In questo contesto, la scuola dell'infanzia, riconosciuta paritaria ai sensi della Legge n. 62/2000, con D.M. del 10 ottobre 2008 n° 82 e quindi parte del Sistema Nazionale di Istruzione, riveste un ruolo strategico.

4. Entro tale sistema, nello svolgimento dell'attività scolastica ed educativa, la Fondazione persegue l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa delle bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. La Fondazione riconosce nella famiglia il

contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva tra scuola – servizio educativo – insegnanti – educatori – genitori.——

5.—Essa mantiene nell’esercizio dell’attività scolastica i rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti dall’ordinamento, anche per l’erogazione dei contributi stabiliti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni.——

6.—La scuola dell’infanzia e i servizi educativi gestiti dalla Fondazione accolgono le bambine e i bambini, senza discriminazione alcuna, nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini con disabilità, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore.——

7.—Un apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza alla scuola e ai servizi socioeducativi attivati, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.——

8.—La Fondazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria.——

9.—Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.——

10.—La Fondazione può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari.——

Art. 3 - ATTIVITA' DIVERSE

1.—La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina delle fondazioni del Terzo settore. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l’individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.——

2.—La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (D. Lgs. 117/2017, Art. 7).——

Art. 4 - VOLONTARI

1.—La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l’utilizzo di volontari anche per l’eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole.——

2.—I volontari sono iscritti in un apposito registro.——

3.—I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.——

4.—La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito

con l'Ente presso il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. Il Patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti, come risultanti dallo Stato patrimoniale in data 31 dicembre 2022. Detto patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

2. La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:

- le entrate patrimoniali;
- le rette, i corrispettivi o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;
- i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti alle scuole paritarie e quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento o convenzionamento o coprogettazione;
- le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;
- proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3.
- con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 6 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, a lavoratori e collaboratori, a amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Assemblea dei Sostenitori e dei Partecipanti;
- d) l'Organo di Controllo nonché il revisore legale dei conti, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo. Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciu-

to un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a nove membri di cui:

- a) il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Albizzate - membro di diritto;
- b) un membro nominato dal Parroco pro-tempore della Parrocchia di Albizzate;
- c) un membro nominato dal Sindaco del Comune di Albizzate;
- d) da minimo di quattro a un massimo sei membri nominati dall'Assemblea dei Sostenitori e dei Partecipanti ai sensi del successivo Art. 13.

2. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere agli enti preposti i nominativi delle persone da nominare.

3. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione esercitano le loro funzioni gratuitamente, salvo quanto previsto dal precedente art. 7, comma 2.

Art. 9 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato.

2. I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

3. Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio di Amministrazione successiva alla data della loro comunicazione per formale presa d'atto dell'organo gestorio. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

4. In caso di decadenza o dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa, il Presidente ne dà immediata comunicazione al soggetto a cui competeva la designazione del consigliere dichiarato decaduto o dimissionario o cessato dalla carica per la sua sostituzione. Il nuovo membro rimarrà in carica fino alla decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. Nel caso di decadenza, dimissioni o cessazione dalla carica di un membro elettivo il consiglio di amministrazione a maggioranza semplice nomina il suo sostituto che rimarrà in carica fino alla decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.

5. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art. 10 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla ordinaria e

straordinaria gestione della Fondazione.

Esso in particolare:

- a. elegge, nella sua prima adunanza, il Presidente e il Vicepresidente da scegliersi nel proprio seno;
- b. assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dal regolamento organico del personale;
- c. nomina, su proposta del Presidente, il personale direttivo della scuola e dei servizi attivati stabilendone compiti ed attribuzioni;
- d. stipula le convenzioni con Enti privati ed Enti pubblici, tenendo conto delle forme di collaborazione previste dall'art. 55 del D. Lgs. 117/2017, in linea con gli scopi del presente statuto e fermo restando l'autonomia dell'attività scolastica retta dalla normativa nazionale e regionale sulla parità;
- e. delibera i contratti di locazione, di fornitura, di somministrazione, di affidamento di lavori, e i contratti relativi ai beni stabili ed ai mutui passivi;
- f. delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- g. delibera l'acquisto o l'alienazione di beni immobili patrimoniali con il voto favorevole di almeno i tre quarti (75%) dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 207/2001;
- h. delibera l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari, di conti correnti postali;
- i. delibera l'entità delle rette di frequenza della scuola e gli altri corrispettivi, tariffe o quote di compartecipazione ai costi per la fruizione dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;
- j. approva il bilancio di esercizio nonché il programma di attività con il bilancio preventivo qualora necessario;
- k. approva il bilancio sociale ove previsto;
- l. approva le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno i tre quarti (75%) dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica;
- m. delibera la proposta di trasformazione e/o l'estinzione dell'Ente con il voto favorevole di almeno i tre quarti (75%) dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica;
- n. delibera i regolamenti relativi al personale, alla vita comunitaria, al funzionamento della Scuola dell'Infanzia e dei servizi socioeducativi avviati;
- o. fissa i criteri e modalità dell'erogazione di benefici economici di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), dello Statuto;
- p. individua le attività diverse, di cui all'art. 3 dello Statuto;
- q. delibera sulla partecipazione a reti associative e a forme di collaborazione con altri Enti;
- r. conferisce eventuali deleghe su specifiche funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- s. adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e non riservate dalla legge e dallo Statuto ad altri organi dell'ente e delibera su tutti gli affari che interessano la Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sta-

tutariamente previste.

t. il Consiglio di Amministrazione può nominare, al suo interno, un Comitato Esecutivo formato da un minimo di quattro a un massimo di sei membri, stabilendone compiti e modalità di funzionamento. Il Presidente, il Vicepresidente fanno parte del Comitato Esecutivo.

Art. 11 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1.—Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno entro il termine ordinario di 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e per definire il programma di lavoro per l'anno successivo, nonché si riunisce ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti il Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione, laddove lo richiedano particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della Fondazione, può approvare il Bilancio d'esercizio entro il più lungo termine di 180 giorni.

2.—La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione dell'eventuale presenza di estranei e/o esperti, che partecipano senza diritto di voto, da recapitarsi, anche in via telematica, ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

3.—L'adunanza di approvazione del Bilancio di cui all'Art. 11 - punto 1 è valida quando, in prima convocazione, risulta presente il 75% dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato raggiungimento del quorum di maggioranza previsto viene dichiarata deserta la prima adunanza e deve essere prevista l'adunanza del Consiglio in seconda convocazione, la cui seduta è da effettuarsi nei successivi quindici giorni dalla prima convocazione. L'adunanza del Consiglio per l'approvazione del Bilancio in seconda convocazione sarà validamente costituita indipendentemente dal numero dei Consiglieri in carica presenti. Tutte le altre adunanze ordinarie del Consiglio sono ritenute valide in prima e unica convocazione presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

4.—Le deliberazioni, incluse quelle di approvazione del Bilancio, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in prima o seconda convocazione, ad eccezione di quelle relative al precedente art. 10, punti g), l) e m). Nelle votazioni a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

5.—Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a scelta del Presidente. Sono sempre a voto segreto le votazioni inerenti persone.

6.—Il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Segretario o, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario verbalizzante. Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

7.—È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, di trasmettere o visionare documenti ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione

del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. Apposito regolamento stabilirà le modalità di partecipazione e di espressione del voto.

Art. 12 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere assunte. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.

3. Il Presidente esercita, altresì, le funzioni di ordinaria amministrazione delegate dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina, stabilendo i limiti di spesa. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può sempre adottare provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica, nella successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione stesso.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente; in caso di contemporanea assenza o impedimento, il membro più anziano di nomina.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI E DEI PARTECIPANTI

1. Sono Sostenitori tutti i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, che dichiarano di aderire alle finalità della Fondazione e si impegnano a contribuire all'incremento del patrimonio della Fondazione mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. L'accoglimento della domanda di Sostenitore, presentata in forma scritta, è demandato al Consiglio di Amministrazione. Il consiglio di amministrazione determina di anno in anno il contributo minimo per rivestire la qualifica di sostenitore. I Sostenitori che per un anno non eseguono la prestazione alla quale si erano impegnati possono perderne la qualifica con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione. Per enti e/o persone giuridiche l'esclusione può aver luogo per le seguenti cause: estinzione, apertura di procedure di liquidazione, fallimento e/o aperture delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

2. I Sostenitori possono, in ogni tempo, rinunciare alla qualifica di sostenitore dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte sino al momento della comunicazione della rinuncia.

3. Possono acquisire la qualifica di Partecipanti i genitori di bambine e bambini frequentanti la scuola o i servizi socioeducativi dell'Ente, previa presentazione di domanda ove dichiarano di aderire alle finalità della Fondazione e si impegnano a versare una quota di partecipazione annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione. Si applicano ai Partecipanti i commi 2 e 3 del presente articolo. I Sostenitori e i Partecipanti della Fondazione sono convocati in Assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta ogni quattro anni, in prossimità del rinnovo del Consiglio di Amministrazione. I Sostenitori e i Partecipanti sono registrati in apposito Libro tenuto e aggiornato a cura del Consiglio di Amministrazione.

4. L'Assemblea dei Sostenitori e Partecipanti è convocata dal Presidente della Fondazione e ha luogo, di regola, una volta all'anno. L'Assemblea dei Sostenitori e dei Partecipanti può inoltre essere convocata ogni qual volta ne ricorra la necessità, sia su iniziativa del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due sostenitori e due partecipanti.

5. La convocazione dovrà essere indirizzata al domicilio dei Sostenitori e

Partecipanti in forma scritta, anche in via telematica con riscontro di ricezione, contenente l'ordine del giorno delle materie da trattarsi, ora, data e luogo dell'adunanza.

6. Le adunanze sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento, da un suo delegato.

7. La votazione per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene in maniera collegiale a maggioranza dei Sostenitori e dei Partecipanti presenti, anche per delega. Ogni Sostenitore o Partecipante può ricevere n.1 delega per il voto.

8. I verbali delle adunanze dell'assemblea dei Sostenitori e Partecipanti devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario nominato in seno dell'assemblea stessa.

9. L'assemblea dei Sostenitori e dei Partecipanti:

- nomina i Consiglieri di Amministrazione secondo quanto stabilito nell'articolo 8 dello Statuto;
- sono ad essa presentati il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;
- può esprimere il proprio parere sul programma delle attività della Fondazione e degli obiettivi presentato dal Consiglio di Amministrazione e può formulare proposte in merito;
- esprime parere sulla proposta di delibera di estinzione, trasformazione, fusione e scissione della Fondazione e sulle modifiche statutarie.

Art. 14 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previamente stabilendo se costituirlo in forma monocratica o collegiale.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora attribuito dal Consiglio di Amministrazione l'Organo di Controllo esercita, altresì, il controllo sull'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore per due esercizi consecutivi, la Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale regolarmente iscritti negli appositi registri, albi speciali o professionali oppure affidare all'Organo di controllo la revisione legale dei conti e, in tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.15 - BILANCIO

1. L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

2. La Fondazione redige il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Al bilancio è allegata la relazione dell'Organo di controllo.

3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, nella relazione di missione.

4. La Fondazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del Codice del Terzo Settore sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio di amministrazione può deliberare di provvedere alla sua redazione.

Art. 16 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali. Il Segretario cura tutta la parte amministrativa dell'Ente e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione. Il Segretario tiene la contabilità della Fondazione, salvo suo affidamento da parte del Consiglio di Amministrazione a enti e centri di servizio esterni, redige il bilancio di previsione e il suo consuntivo.

2. Il Segretario ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria; nell'ambito delle direttive di massima del Consiglio ha autonomia e responsabilità connesse alle elaborazioni degli atti amministrativi e al funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

3. Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

Art. 17 - LIBRI SOCIALI

1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo;

b) il registro dei volontari;

c) libro dei partecipanti e dei sostenitori.

2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, demandando i relativi compiti al Segretario che opera sotto la responsabilità del Consiglio stesso; i libri delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo sono tenuti a cura dell'organo stesso.

Art. 18 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione si estingue al verificarsi di una delle cause di estinzione di cui all'art. 27 del Codice Civile, accertate dall'Ufficio del Registro Unico

2. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, la devoluzione del patrimonio verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art. 21 del Codice Civile, stabilendosi che tale patrimonio, verrà devoluto con deliberazione ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente ai sensi dell'art. 45 de D. Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di persone giuridiche private.

Cesare Bortoluzzi notaio (L.S.)